



**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA**

**Cont. 1293/16**

**TRIBUNALE DI POTENZA**

**IN COMPOSIZIONE COLLEGALE**

**SEZIONE LAVORO**

***Comparsa di costituzione e risposta***

***p e r***

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80255230585), in persona del Ministro in carica, per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (C.F. 96013630767), in persona del legale rappresentante p.t. e per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ambito Territoriale di Potenza (C.F. 80003310762), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 *ope legis* domiciliario (C.F. 80008800767 – Fax 0971/411616 – Casella Pec: potenza@mailcert.avvocaturastato.it),

***c o n t r o***

Calice Savina, come in atti rappresentata e difesa

\*\*\*\*\*

Con “ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c.”, notificato il 28 luglio 2016, la ricorrente, odierna reclamante aveva ha chiesto all'adito Giudice, “*previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c. nonché previa emanazione dei provvedimenti cautelari ritenuti più idonei a tutelare la posizione giuridica della ricorrente, anche mediante la disapplicazione di ogni ostativo atto amministrativo illegittimo, sia presupposto che connessi e consequenziale...*(di) a) accertare e dichiarare che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuto superato il vincolo quinquennale per effetto del servizio prestato a tempo determinato pre-ruolo, è tenuto ad

*emanare tutti gli atti necessari a consentire alla ricorrente di partecipare alle procedure di mobilità per il trasferimento su posto comune: b) condannare l'amministrazione resistente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla tutela della posizione giuridica della ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".*

In sintesi, la ricorrente, odierna reclamante, aveva chiesto che fosse: 1) accertato e dichiarato superato il vincolo quinquennale per effetto del servizio prestato a tempo determinato pre-ruolo così che possa partecipare alle procedure di mobilità per il trasferimento su posto comune; 2) condannata l'Amministrazione a porre in essere gli adempimenti necessari alla tutela giuridica della ricorrente.

Con ordinanza del 13.9.2016, notificata dalla Cancelleria in data 16.9.2016, il Giudice del Lavoro ha rigettato l'istanza cautelare d'urgenza formulata da Calice Savina ritenendo che le circostanze allegate dalla reclamante *"ad del giudicante, non sono idonee ad integrare il requisito del periculum in mora, che (come noto) è qualificato, cioè caratterizzato dall'imminenza e dalla irreparabilità, in quanto trattasi di circostanze generiche e non specificamente comprovate dalla ricorrente e, comunque, non idonee ad incidere, in maniera sostanziale e definitiva, sul diritto azionato dalla ricorrente in via ordinaria nel presente giudizio, cioè l'asserito giudizio a partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune"* e ritenendo che *"l'insussistenza del presupposto del periculum in mora esclude la necessità di ogni valutazione in merito alla sussistenza del presupposto del fumus boni juris circa la fondatezza del diritto azionato in giudizio dalla ricorrente."*

Con reclamo notificato il 20 ottobre 2016, la Prof.ssa Calice Savina ha adito il Tribunale in composizione collegiale per la riforma della predetta ordinanza e *"affinché voglia adottare ogni opportuno provvedimento cautelare ex art 669 octies e 700 c.p.c., in particolare ordinando, in riforma del provvedimento avverso il quale è stato proposto reclamo, alle amministrazioni restrinti di porre in essere gli atti necessari a consentire alla ricorrente di*

*partecipare alla procedura di mobilità per il trasferimento su posto comune ex art. 1, comma 108, della Legge 107/2015, rivedendo se necessario tutti gli atti amministrativi nel frattempo posti in essere in detta procedura e considerando, ai fini del raggiungimento del limite di permanenza quinquennale sul posto di sostegno, anche il periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato”.*

Anche in questa sede si ribadiranno le eccezioni e deduzioni già svolte dall'Amministrazione con la comparsa di costituzione e risposta del 19.8.2016 relativa alla prima fase cautelare con alcune ulteriori considerazioni tenendo anche conto di precedenti giurisprudenziali.

Il reclamo è inammissibile ed infondato alla stregua delle seguenti ragioni in

#### ***d i r i t t o***

##### ***1. Inammissibilità del reclamo per carenza di interesse ad agire e per mancata notifica ai litisconsorti necessari.***

Come già evidenziato nella precedente fase, la reclamante ha ottenuto il trasferimento nell'ambito Lazio 0014 (provincia di Roma) sulla classe concorso EH Sostegno – Scuola secondaria di I grado. Per l'a.s. 2016/2017 la procedura di mobilità alla quale la reclamante vorrebbe partecipare è stata già completata ed i posti disponibili per i trasferimenti sono stati già assegnati ai docenti che hanno presentato la domanda nei tempi previsti dalle norme vigenti.

Accogliere, oggi, la domanda della reclamante sarebbe come ammettere un candidato ad una prova concorsuale dopo che è stata già pubblicata la graduatoria definitiva di merito, senza peraltro considerare in alcun modo la stessa.

Per l'Amministrazione sarebbe impossibile eseguire una eventuale pronuncia favorevole per la reclamante, ove si consideri che la mobilità si è svolta a livello nazionale, con la conseguenza che un eventuale provvedimento cautelare sarebbe tale da travolgere i trasferimenti già effettuati in tutta Italia, mettendo seriamente a rischio la regolarità delle

attività scolastiche già da tempo avviate e, come si dirà e già si è affermato nella fase precedente, senza che sia stato in alcun modo indicato dall'interessata se e a quale sede potrebbe aspirare.

Peraltro, già alla data di presentazione del ricorso introduttivo della causa i termini per la presentazione della domanda di mobilità erano ampiamente decorsi, lo stesso vale, ovviamente, anche per l'odierna fase.

Considerato quanto *ex adverso* prospettato con riguardo all'asserito *fumus*, va evidenziato che l'eventuale accoglimento del reclamo avrebbe dei riflessi nella sfera giuridica dei docenti che hanno concorso alla mobilità ex L. 107/2015 per il posto comune.

Difatti, un provvedimento d'urgenza favorevole per la reclamante inciderebbe sulla sfera giuridica di quei docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e già ottenuto il trasferimento. Trasferimenti che verrebbero messi in discussione.

Se non assolto l'onere della notifica ai litisconsorti/controinteressati, il reclamo va dichiarato inammissibile.

Come già rilevato, la Suprema Corte, con sentenza n. 14914/2008, ha affermato che, in materia di pubblico impiego privatizzato, sono contraddittori necessari i partecipanti (in quel caso a procedure concorsuali) nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti immediati e diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria e della domanda implicita di riformulazione della graduatoria.

In questo caso, l'accertamento giudiziale richiesto dalla reclamante mira a conseguire un'utilità (trasferimento ed assegnazione di sede) che non può che svolgersi in contraddittorio con gli altri docenti coinvolti nei trasferimenti, peraltro già conseguiti, inseriti nelle varie graduatorie.

Appare evidente che il riconoscimento dell'asserito diritto in favore della Prof.ssa Calice Savina comporterebbe necessariamente, oltre allo stravolgimento delle graduatorie, la revoca delle assegnazioni delle sedi già disposte con intuibili gravi ripercussioni sul servizio scolastico.

Peraltro, la reclamante nulla dice in ordine agli effetti che l'eventuale riconoscimento dei cinque anni di servizio pre ruolo potrebbe produrre in concreto.

## **2. *Insussistenza del fumus boni iuris - Sulle fasi di cui alla L. 107/2015.***

E' opportuno chiarire, anche in questa fase, la posizione della reclamante come ricostruita dall'Amministrazione.

La stessa ha partecipato al piano assunzionale di cui alla L. 107/2015 in quanto inserita nelle GAE della provincia di Potenza. La stessa, in virtù del punteggio vantato, è riuscita a partecipare alla fase B del predetto piano ottenendo così un contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno in provincia di Brescia. Poiché il MIUR ha consentito di differire l'immissione in ruolo all'1.7.2016, la reclamante ha ottenuto un contratto di supplenza in provincia di Potenza sino al 30/6.

Lamenta la reclamante che la previsione normativa, secondo cui la gestione delle fasi "B" e "C" si è svolta in maniera separata e non simultanea, avrebbe portato a risultati negativi nei suoi confronti. Al riguardo si evidenzia che le suddette fasi si sono svolte in maniera non simultanea per specifica disposizione normativa. Infatti, l'art. 1, comma 98, della legge 107/2015 ha previsto l'articolazione del piano straordinario di assunzioni in 4 fasi: O, A, B e C da svolgersi in maniera consequenziale e non contemporanea.

Proprio per il fatto di aver partecipato alla fase B del piano, la reclamante si è assicurata una immissione in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica, a partire già dall'1/9/2015.

Diversamente i docenti assunti in fase "C" hanno maturato una nomina con decorrenza economica a partire dall'assunzione in servizio avvenuta tra la fine di novembre 2015 e il 1/12/2015. Né può ritenersi pregiudizievole o discriminatorio il fatto che alcuni docenti con posizione inferiore a quella della reclamante si siano trovati ad insegnare sul potenziamento in questa provincia. Al riguardo va evidenziato che scopo della legge 107/2015 era

quello di stabilizzare i precari, assicurandogli un contratto a tempo indeterminato. Contratti sottoscritti prima dai docenti che vantavano un punteggio più alto nella graduatoria nazionale, e, solo, successivamente dai docenti collocati in posizione inferiore. Non può ravvisarsi alcuna illegittimità nel fatto che la reclamante abbia ottenuto l'immissione in ruolo prima dei docenti assunti sul potenziamento, anche in considerazione del fatto che nel corso dell'attuazione della fase "B" l'organico del potenziamento non era stato ancora determinato. Il MIUR con circolare n. 0030549 del 21/09/2015 ha reso note le istruzioni per l'acquisizione del fabbisogno dell'organico di potenziamento stabilendo che: *"Le istituzioni scolastiche autonome si attiveranno nell'immediato per definire le proposte di fabbisogno per poi inserirle al Sidi, tramite l'apposita funzione che verrà messa a disposizione dal 1 al 15 ottobre 2015, individuando in ordine di preferenza tutti i campi di potenziamento corrispondenti alle aree previste dal comma 7 della legge citata"*. E', pertanto, evidente che solo dopo l'effettuazione della fase "B" è stato possibile ripartire i posti di potenziamento tra le due province e tra le differenti classi di concorso.

Risulta evidente il vantaggio di ottenere una immissione in ruolo già in fase "B".

### **2.1. Sul vincolo quinquennale del sostegno**

La reclamante lamenta che non potrà partecipare a pieno titolo al Piano di mobilità straordinaria su posto comune secondo quanto disposto dal comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015. Tale limite risiederebbe nella previsione normativa per cui l'insegnante di sostegno è assoggettato al vincolo di permanenza quinquennale sul medesimo ruolo.

Ai sensi dell'art. 127, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994 -: *"I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico"*.

Il vincolo quinquennale sul sostegno non è stato messo in discussione dalla legge n. 107/2015. Difatti, per la mobilità straordinaria prevista nel comma 108 della L. 107/2015 è stata prevista una deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo: nessuna deroga è stata prevista per il vincolo quinquennale sul sostegno.

Peraltro, il predetto vincolo *“...è stato richiamato anche nei CCNI relativi alla mobilità annualmente stipulati con le OO.SS.”* e la sua ratio risiede anche nel garantire l’assolvimento da parte dello Stato dell’obbligo di mettere a disposizione degli utenti disabili un servizio scolastico idoneo anche alle loro peculiari necessità, in applicazione dell’obbligo di rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva eguaglianza sostanziale ai sensi dell’art. 3 Cost. ( Trib. Ferrara, ord. 21/01/2016, n. 82, cfr. Trib. Cremona, ord. 11.04.2016; Trib. Perugia, ord. 8.2.2016). Inoltre, il predetto vincolo quinquennale non è stato oggetto di contrattazione negli incontri tra sindacati e MIUR neppure per la definizione del CCNI sulla mobilità 2016/17.

L’obbligo di permanenza sul ruolo del sostegno per almeno 5 anni, lungi dall’essere discriminatorio, trova il suo fondamento nelle caratteristiche peculiari sia dell’insegnamento di cui trattasi sia per l’utenza cui è rivolto. L’insegnante di sostegno, specializzato nella didattica per l’inclusione di alunni diversamente abili, ha il compito di attuare forme di inclusione a favore degli alunni con disabilità e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Non a caso i docenti di sostegno devono essere in possesso di apposita abilitazione, nonché di particolare preparazione, esperienza e dedizione. Inoltre, come anche rilevato dal Tribunale di Ferrara nella succitata ordinanza *“...la decorrenza del vincolo a partire dalla immissione in ruolo ha una sua ragione d’essere che risiede nel principio della salvaguardia della continuità didattica”* e ciò induce senz’altro a non ravvisare alcun fumus.

Il 10.6.2014 è stata presentata una proposta di legge volta a migliorare la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri

bisogni educativi speciali in cui si è evidenziato che *“negli ultimi anni le famiglie degli alunni con disabilità hanno anche cominciato a ottenere pronunce giudiziali circa l'eccessivo numero di alunni nelle classi frequentate dai loro figli, perché ciò, unitamente all'eccessivo numero di alunni con disabilità presenti nella stessa classe”*.

La sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale ha ribadito il principio per cui il diritto all'inclusione scolastica, costituzionalmente garantito, non può essere affievolito o limitato a causa di problemi di bilancio.

Inoltre, al fine di tutelare la continuità didattica, è stato proposto l'innalzamento dell'obbligo di permanenza nel posto di sostegno da cinque anni a 10 anni. Proprio in considerazione dell'importanza dell'insegnamento in questione.

A pag. 5 del reclamo, si afferma che, ai sensi dei DD.MM. MIUR n. 356/2014, punto A.22 e n. 470/2015, punto A16, dovrebbe soggiacere al vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno. Al riguardo si evidenzia che il D.M. n. 356 del 23/3/2014 non ha nulla a che vedere con la questione sottoposta alla cognizione dell'adito Tribunale attenendo, invece, al reclutamento dei candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D. D.G. n. 82/2012. Né esiste nel D.M. n. 356/2014 un punto A22 richiamato dalla reclamante a sostegno della propria tesi già nel ricorso relativo alla precedente fase.

Per quanto concerne, invece, il D.M. n. 470/2015, si evidenzia che il punto A16 dell'allegato A, richiamato dalla reclamante, riguarda le istruzioni operative alle nomine in ruolo ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L. 27/12/97 n. 449 per effetto delle cessazioni del personale docente (turn over). Del resto i suddetti D.D.M.M. sono stati emanati ben prima della pubblicazione della L. 107/2015.

Le richiamate disposizioni non sono pertinenti al caso di specie ed il richiesto provvedimento giurisdizionale non potrebbe fondarsi sulle predette norme.



La disposizione normativa che impone il vincolo quinquennale è da rinvenirsi nell'art. 127 comma 2 del D.Lgs. n. 297/94. Tale disposizione di legge è tuttora vigente, inoltre, come rilevato anche dal Tribunale di Brescia, *"... la normativa nazionale non opera un trattamento deteriore ai docenti di sostegno a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, ma postula che tutti i docenti a tempo indeterminato... su posto di sostegno possano optare per il passaggio su posto comune per il tramite della mobilità dopo cinque anni in ruolo"* ( Trib. Brescia, ord. 28/07/2016, n. 6509)

Come detto, nessuna deroga è stata disposta dalla L. n. 107/2015 in ordine al vincolo quinquennale sul ruolo del sostegno prima di poter chiedere il trasferimento su posto comune.

A pag. 13 del ricorso si afferma: *"Né vale argomentare che il vincolo discende da specifiche norme di legge, le quali non distinguono tra le due tipologie di lavoro(..)".* Tale assunto non è corretto, difatti il citato art. 127 comma 2 del D.Lgs. 297/94 riguarda espressamente i docenti di sostegno (*"dopo cinque anni di appartenenza al RUOLO dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune"*). La norma è chiara nel prevedere che la permanenza quinquennale debba sussistere sul ruolo (e non anche sul pre-ruolo).

### **3. Insussistenza del periculum in mora.**

La reclamante afferma che *"Il pregiudizio grave e irreparabile sta nella ristrettezza dei tempi, considerato che è in corso con la mobilità de qua il cosiddetto piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, comma 108, della Legge 107 del 2015 per l'anno scolastico 2016/2017. Occorre dunque che si ponga rimedio alla stortura del sistema prima del sistema della mobilità prima che siano portate a termine le procedure relative..."*. Ebbene, come detto, le procedure relative alla mobilità non sono più in corso essendo le stesse già state effettuate e sarebbe impossibile eseguire un provvedimento di urgenza volto ad ottenere il riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo al fine di poter partecipare alla mobilità per l'a.s. 2016/2017, così come richiesto.

E' noto che la tutela cautelare richiesta può essere garantita soltanto in presenza di un diritto verosimilmente fondato e di un pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, tale da non consentire di attendere il tempo occorrente per ottenere tutela in via ordinaria.

Dottrina e giurisprudenza, da tempo, concordano sulla necessità di restituire al provvedimento d'urgenza la sua naturale funzione che è quella di valutare le sole situazioni limite che vedrebbero minacciato, dai tempi della procedura in via ordinaria, il diritto presumibilmente leso.

In tale prospettiva, volta a valorizzare il profilo proprio della tutela cautelare (l'urgenza della domanda e la conseguente rapidità del procedimento), la valutazione sulla sussistenza del *periculum in mora* assume valenza prioritaria ed esige un apprezzamento puntuale, preciso e contingente, con la conseguenza che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza oggetto di reclamo, la riscontrata assenza del *periculum* esime il Giudicante dall'indagine sull'eventuale fondatezza del diritto azionato.

E' altresì noto che, per giurisprudenza univoca e consolidata, il *periculum in mora* non può ritenersi sussistente in *re ipsa*, ma deve fondarsi su elementi concreti che la ricorrente, l'odierna reclamante ha l'onere di allegare e dimostrare.

Appare evidente che le generiche e non circostanziate affermazioni della stessa non siano affatto sufficienti a giustificare né l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., né l'annullamento dell'ordinanza che disponga il rigetto delle domande cautelari.

Infatti, è noto che per poter fondatamente accedere alla invocata tutela cautelare è necessario provare l'esistenza di fatti e circostanze (urgenti, improcrastinabili e irreparabili per equivalente) ulteriori rispetto alle normali conseguenze derivanti da un mero trasferimento per motivi di lavoro.

Infatti, come rilevato, ad esempio, dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – con l'ordinanza del 26.8.2002, e a seguito di reclamo su analoga vicenda, nella quale il lavoratore aveva, peraltro, addotto anche motivi di

salute (in questo caso assenti) che richiedevano specifiche cure mediche. Si legge in tale ordinanza: *“(..) occorre osservare che le circostanze allegate dalla ricorrente a giustificazione dell'esistenza di un grave pregiudizio, non possono ritenersi sufficienti ad integrare il requisito del periculum in mora mancando integralmente la prospettazione di un pregiudizio concretamente irrimediabile ed irreparabile.*

*La ricorrente, infatti, ha giustificato il ricorso alla procedura d'urgenza deducendo di essere residente a Roma fin dalla nascita in appartamento di proprietà, acquistato di recente, di occuparsi dei genitori entrambi residenti a Roma e di avere relazioni affettive e di amicizia stabilmente incardinate a Roma.*

*La prospettazione delle suddette circostanze non integra sicuramente la sussistenza di un periculum in mora in quanto attiene a normali situazioni esistenziali tipiche ed afferenti ad ogni lavoratore stabilmente impiegato.*

*In sostanza nessuna delle circostanze dedotte dalla ricorrente è suscettibile di determinare un grave ed irreparabile pregiudizio nell'attesa della definizione del giudizio di merito, ma esclusivamente di creare una situazione di disagio organizzativo connessa ad ogni ipotesi di trasferimento.*

*La ricorrente ha, altresì, allegato certificazione medica indicante uno stato patologico determinante la necessità di cure periodiche, senza, peraltro, specificare la tipologia e la durata delle suddette terapie, di tal ch , nessun elemento pu  trarsi a sostegno della giustificazione del dedotto pericolo di un danno grave e soprattutto irreparabile, non essendo dimostrato che la ricorrente debba necessariamente effettuare la terapia in Roma e nell'immediatezza.*

*La insussistenza del periculum in mora esclude la necessit  di ogni valutazione in merito alla presenza di un fumus circa la fondatezza del diritto prospettato dalla ricorrente”* (Ordinanza del Trib. di Roma, gi  depositata nella precedente fase).

Pi  recentemente il Tribunale del Lavoro di Forl  in composizione collegiale e in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto di domande

cautelari analoghe a quelle del caso in esame, ha rilevato che “ *la pretesa non può essere vagliata in sede cautelare, giacché la ricorrente non cura di allegare ( e quindi di provare) che dal postulato riconoscimento del diritto di partecipare alla predetta procedura conseguirebbe, a suo beneficio, l'immediata attribuzione di uno specifico incarico lavorativo utile a scongiurare il pericolo di un danno irreparabile incombente con vicina probabilità che, peraltro, nemmeno specificatamente deduce [e] che, in altri termini, concretizzando l'eventuale assegnazione di incarichi una mera possibilità, la stessa è idonea a concretizzare qualsivoglia utilità attuale per la ricorrente, che giustifichi l'intervento giudiziale in via d'urgenza*” (Trib. Forlì, 10.10.2016, ord. n. 2072/2016)

Nella medesima ordinanza, il Tribunale di Forlì, conformemente all'orientamento adottato da diversi Tribunali, rileva che “*occorre, quindi, una concreta dimostrazione dell' irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare- attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte*” ( Trib. Forlì, cit.; cfr. Trib. Catania, 5.1.2004, in Arch. Civ., 2004, p. 339; Trib. Napoli, 17.12.2003, in Giur. Napoletana, 2004, p. 54; Trib. Milano, 11.2.2002, in Giur. Milanese, 2002, p. 212; Trib. Bologna, 21.7.2000, in Giur. Ann. D. INd, 2001, p. 4230; Trib. Bologna 10.4.2009; Trib. Catanzaro 6.6.2011; 19.7.2011; 23.1.2012; 29.10.2013).

Come si vede, la giurisprudenza esclude, ai fini del pregiudizio grave e irreparabile, la generica denuncia di un disagio organizzativo ritenendo necessario provare un “*vulnus*” grave alla vita familiare e di relazione. Al riguardo la reclamante non ha allegato alcunché, invero il Giudice del Lavoro, nell'ordinanza reclamata, ha correttamente evidenziato che “*le prospettazioni della ricorrente [odierna reclamante] appaiono generiche e, comunque, prive della necessaria specificità e concretezza, mancando elementi dettagliati e concreti, nonché documenti, atti a comprovare i pregiudizi gravi e irreparabili sulla sfera personale o patrimoniale derivanti dall'immissione in*

*ruolo, per effetto della legge n. 107/2015, fase B, nell'anno scolastico 2015/2016, con provincia di destinazione BS...*

*In particolare, quanto alla documentazione allegata, la ricorrente si è limitata a produrre una dichiarazione sostitutiva circa la composizione del nucleo familiare, senza allegare alcuna documentazione attestante l'eventuale attività svolta dal coniuge e il reddito da esse percepito, le spese familiari ... e le spese da sostenere per vitto, alloggio e viaggio nella sede di destinazione, nonché senza allegare nessuna documentazione attestante eventuali patologie degli stessi o della stessa ricorrente ovvero attestante la compromissione dell'equilibrio psico-fisico della stessa a causa dell'assegnazione della nuova sede e tali da rendere effettivamente difficoltoso ovvero impedire l'allontanamento dal luogo di residenza: peraltro, dalla lettura della dichiarazione sostitutiva si evince che la ricorrente ha due figli, nati negli anni 2000 e 2003, cioè di età tale da non impedire alla madre di allontanarsi in altro comune, pur distante, per ragioni di lavoro...*

*Peraltro, è indubbio che la circostanza di svolgere l'attività lavorativa in luogo diverso da quello di residenza costituisce un indiscutibile disagio per il lavoratore sia in termini economici sia in termini di organizzazione del menage familiare, ma non può costituire tout court il pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall'art. 700 cod. proc. civ. e in cui si sostanzia il requisito del periculum in mora qualificato, trattandosi di normali situazioni esistenziali, tipiche ed afferenti ad ogni lavoratore stabilmente impiegato".*

*Sull'insussistenza del periculum in mora qualora non indicato alcun dato specifico nella domanda cautelare, si veda anche la citata ordinanza del Tribunale di Brescia, in atti.*

*Del resto, innumerevoli sono i lavoratori che, pur di ottenere un contratto di lavoro, hanno dovuto lasciare la propria terra e spesso il proprio Paese di origine e che, astrattamente, potrebbero rivendicare una lesione delle loro aspettative.*

Come in prosieguo argomentato, le procedure relative alla mobilità sono già state espletate a livello nazionale e in forma centralizzata dal MIUR, con gli effetti in capo alla reclamante, di cui sopra.

La *ratio* della legge n. 107 del 2015, come detto, è quella di ridurre il fenomeno della precarizzazione dei docenti (scopo raggiunto visto che la reclamante dal settembre 2015 è stata stabilizzata) e non anche quello di concludere i contratti a tempo indeterminato nelle sedi di preferenza dei singoli aspiranti.

La partecipazione da parte della Prof.ssa Calice Savina al piano straordinario assunzionale è avvenuta a domanda e non d'Ufficio.

La docente, già al momento della presentazione della domanda, era consapevole che, se conseguita una nomina su posto di sostegno, sarebbe stata vincolata per cinque anni al predetto insegnamento. La stessa era altresì a conoscenza del fatto che avrebbe potuto ottenere un incarico a tempo indeterminato in altra regione, oltre che su posto di sostegno. Ciononostante ha partecipato alla procedura. Evidentemente il rischio di dover svolgere la propria attività lavorativa su posto di sostegno e fuori provincia non costituiva un pregiudizio grave e irreparabile, ma tutt'al più un disagio non meritevole della tutela prevista dall'art. 700 cpc.

Né può assumere rilievo quanto asserito in ordine alla circostanza che la procedura di mobilità e il concorso dei docenti appena avviato copriranno i pochi posti rimasti a disposizione vanificando le legittime aspirazioni del rientro a casa. Al riguardo va evidenziato che il diritto della reclamante era quello di ottenere un contratto a tempo indeterminato, diritto pienamente soddisfatto. Inoltre ad oggi, non è possibile escludere, nemmeno in via ipotetica, che la stessa non possa avvalersi delle procedure di mobilità per il rientro in sede. Difatti il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di immissione in ruolo, con il CCNI dell'8/4/2016 ha conferito la possibilità anche ai neo immessi in ruolo di chiedere il trasferimento in altra provincia.

Pertanto la reclamante ha avuto la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità su posto di sostegno per l'a.s. 2016/2017.

Il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8/4/2016 nell'Allegato 1 al paragrafo "effettuazione della fase C" prevede: *"Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali (...)"*

*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. (...)*

*I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".*

Non solo, nel CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 15 giugno 2016, art. 7, è stata prevista, in deroga al vincolo triennale, la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria a tutti i docenti, compresi gli immessi in ruolo ex lege 107/2015.

Pertanto, non vi è alcuna certezza, né parte reclamante lo ha provato, che se avesse partecipato alla mobilità su posto comune avrebbe ottenuto un trasferimento in provincia di Potenza, scongiurando così il lamentato *periculum in mora*.

#### **P. T. M.**

Si chiede che il reclamo sia dichiarato inammissibile e sia in ogni caso rigettata ogni richiesta cautelare formulata.

Spese vinte.

Si deposita:

- ordinanza del tribunale di Roma ex art. 669 terdecies c.p.c. depositata in data 26.08.2002;

- ordinanza del Tribunale di Forlì in composizione collegiale, depositata in data 10.10.2016, n. 2072/2016;

- ordinanza del Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, depositata in data 21.10.2016, n. 82;

-ordinanza del Tribunale di Cremona in composizione collegiale, depositata in data 11.4.2016;

- ordinanza del Trib. Brescia in composizione collegiale, depositata in data 28.07.2016, n. 6509;

- reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. notificato il 20.10.2016;

- ordinanza reclamata del Tribunale di Potenza del 13.09.2016;

- fascicolo della precedente fase.

Potenza, 17 novembre 2016.



Domenico Mutino  
Avvocato dello Stato

